



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 130 del 03/11/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

3) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RACING ARDEA F.C. SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'AURIA DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 LND DEL 20/09/2023

(Gara: GAETA – RACING ARDEA F.C. SRL del 17/09/2023 – Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 87 del 06/10/2023

Il giorno 05.10.2023 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n.62 del 20.09.2023 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della FC Racing Ardea Srl, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo, ma nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara nella quale il tesserato D'Auria Davide della Fc Racing Ardea Srl veniva espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario della ASD Gaeta in azione di gioco.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza della "violenza generica", di cui al noto art. 38, c.1, del C.G.S. rubricato con il titolo: "Condotta violenta dei calciatori", del giocatore D'Auria, come pure ammette lo stesso, nella commissione di un fallo intenzionalmente duro, impetuoso, ma sicuramente non gravemente violento e sempre durante lo svolgimento di un'azione colma di enfasi agonistica e priva di conseguenze in danno all'avversario, infatti non riportava danni fisici permanenti.

Quello che, invece, determina la valutazione della gravità del comportamento in questione, e di conseguenza la misura della sanzione da infliggere è la condotta antisportiva, che si risolve in un

comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco (Corte Giust. Fed. C.U. 161/2014).

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D'Auria Davide a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

AAAAAAAA

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL CLUB MONTENERO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 11/10/2023 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – CITTA DI LENOLA del 24/09/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Montenero ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in rubrica lamentandone l'ingiustizia.

La società ha dedotto che, contrariamente, a quanto affermato dal Giudice Sportivo in motivazione, tutti i calciatori indicati nel reclamo si trovavano in posizione irregolare al momento della disputa della gara non avendo scontato un residuo di squalifica della precedente stagione sportiva e relativo ad una gara della coppa provincia juniores under 19 organizzata dalla Delegazione Provinciale di Latina.

Nel corso dell'audizione innanzi alla Corte, il legale della reclamante ha dichiarato di voler limitare l'accertamento della posizione irregolare al solo calciatore Rizzi Andrea classe 2002 che, non essendo più in età per la categoria juniores, non avrebbe mai potuto scontare la sanzione comminata in gare della stessa competizione ed avrebbe dovuto scontare quindi la squalifica nelle gare di campionato della prima squadra della stessa società.

Avverso tali deduzioni e contestazioni ha reagito la società Lenola che ha invece sostenuto la regolare posizione di tutti i calciatori in questione e, con particolare riferimento al calciatore Rizzi, ha eccepito che lo stesso, per il principio di omogeneità di esecuzione delle sanzioni tra gare della stessa competizione, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residua in gare della coppa Italia di promozione.

Così riassunta la questione va rilevato come l'assunto della reclamante sia fondato.

È, infatti, incontestato che il calciatore Rizzi, classe 2002, non possa più partecipare a gare della categoria Juniores e che il residuo di squalifica andasse scontato nelle gare ufficiali della prima

squadra della società. In forza del principio di omogeneità dell'esecuzione delle sanzioni, richiamato dalla società Lenola, è vero che la squalifiche comminate nella coppa Italia e nelle coppe Regioni vanno scontate in gare della stessa coppa ove sono state comminate, ma è altrettanto vero che la disposizione citata utilizza la locuzione "si scontano nelle rispettive competizioni" escludendo quindi che si possa scontare la squalifica comminata in una coppa provincia juniores in competizione del tutto diversa quale la coppa Italia dilettanti riservata alle società di promozione.

La posizione del calciatore Rizzi è quindi da considerare irregolare e da questa violazione discende la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di applicare alla società Città di Lenola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 3 novembre 2023

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli